

DELITTI CONTRO LA PERSONA

Violenza privata e minaccia: nozioni e rapporti

la QUESTIONE

**Quando una condotta può definirsi violenza privata?
Qual è l'elemento che la differenzia rispetto al delitto di minaccia?**

la RISPOSTA IN SINTESI

È riconducibile nell'alveo della violenza privata la condotta tenuta dall'autore che, ricorrendo a violenza o minaccia, costringa la vittima a fare, tollerare od omettere qualcosa.

La violenza di cui all'articolo 610 del Codice penale, dunque, consiste in un *modus operandi* perpetrato dall'agente, che sia idoneo a costringere psichicamente ovvero fisicamente la vittima, conducendola ad agire in una determinata maniera.

Diversamente, per l'integrazione del delitto di minaccia delineato a norma dell'articolo 612 del medesimo codice, si ritiene sufficiente – trattandosi di un reato di pericolo – che l'autore eserciti genericamente un'azione intimidatoria, seppur fine a se stessa.

Il fattore distintivo tra le due figure criminose, pertanto, risiede, più che nella materialità della condotta, nell'elemento intenzionale, caratterizzato – esclusivamente nell'ipotesi della violenza privata – da un *quid pluris*, ovvero dalla finalità perseguita, da parte del reo, di ottenere dal soggetto passivo il comportamento coartato.

Vincenzo Lusa, Avvocato del Foro di Napoli e Docente di Diritto penale presso l'Università Pontificia in Roma e Selene Pascasi, Avvocato del Foro de L'Aquila

gli APPROFONDIMENTI

Trattazione approfondita della questione
Il caso concreto

pag. 86
pag. 96